

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2513

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**e dal Ministro dell'Interno**

(SCOTTI)

**dal Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**dal Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1990**

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1990,  
n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale

ONOREVOLI SENATORI. - La legge n. 142 dell'8 giugno 1990 prescrive agli enti locali di deliberare il bilancio di previsione del 1991 entro il 31 ottobre 1990.

L'attuale quadro normativo e la mancanza della puntuale definizione della manovra di finanza pubblica per il 1991 ha determinato una situazione, oggettivamente riconoscibile, di difficoltà nella redazione dei bilanci e quindi del rispetto del citato termine.

La particolare fattispecie non è sfuggita al Parlamento. Infatti in occasione della conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato, la Camera dei deputati ha inserito tra le modifiche apportate anche il rinvio al 31 dicembre 1990 del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

Tenuto conto quindi della volontà espressa dal Parlamento e del predetto termine del 31 ottobre si è predisposto l'unito provvedimento.

In particolare l'articolo 1 rinvia al 31 dicembre il termine per l'approvazione dei bilanci 1991 degli enti locali originariamente previsto al 31 ottobre 1990, disciplinando i termini e le modalità della attuazione della procedura sostitutiva da parte dei comitati regionali di controllo in caso di inadempienza. Viene prevista la possibilità di effettuare spese mensili in misura pari ad un dodicesimo di quelle dell'esercizio precedente, limitatamente al periodo decorrente dal 1° gennaio 1991 fino all'approvazione dei bilanci suddetti da parte dei comitati regionali di controllo.

L'articolo 2 si ripropone di risolvere il problema dei cospicui disavanzi delle azien-

de di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta che per la loro entità, se non consolidati, rischiano di travolgere i bilanci degli enti locali e la cui sorte incerta non permette una corretta definizione dei bilanci di previsione.

Viene pertanto autorizzata la contrazione di mutui decennali per la copertura dei citati disavanzi relativi agli anni 1987-1990, nonché per il finanziamento di quelle altre somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle stesse aziende. L'onere di ammortamento dei mutui è a carico dei bilanci degli enti stessi.

Nell'intento poi di prevenire il riformarsi di queste situazioni deficitarie viene introdotto l'obbligo della adozione di una rigorosa procedura di risanamento economico-finanziario delle aziende da raggiungere entro il 31 dicembre 1996. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno.

Viene consentita anche la contrazione di mutui sempre a carico degli enti a fronte degli ulteriori contributi che fosse necessario corrispondere per il ripiano dei disavanzi delle aziende durante il periodo di attuazione del piano di risanamento.

L'articolo 3 autorizza gli enti locali ad alienare il proprio patrimonio disponibile allo scopo di realizzare opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto. Stante i tempi richiesti per lo smobilizzo di detto patrimonio è consentito altresì di ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione.

L'articolo 4 riapre i termini per la deliberazione della misura delle tariffe dei tributi comunali e per la variazione dei limiti di reddito ai fini dell'ICIAP (imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni) da applicarsi per il 1991.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 5 prevede l'eliminazione della norma che obbliga gli enti locali a richiedere la disponibilità della Cassa depositi e prestiti alla concessione del mutuo, prima di accedere ad istituti bancari diversi dalla Cassa stessa.

Viene, inoltre, disposta l'integrale sostituzione del decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269, recante disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione di beni patrimoniali, con le norme del decreto in esame.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

\* \* \*

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269.

*Decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1990.*

## **Disposizioni urgenti in materia di finanza locale**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire al 31 dicembre 1990 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, nonché di emanare disposizioni concernenti i mutui a copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto, l'alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali, la proroga dei termini entro cui deliberare le tariffe dei tributi comunali e la variazione dei limiti di reddito ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

##### **(Bilancio)**

1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1990.

2. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo, improrogabilmente entro il 10 gennaio 1991, diffida il consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, a deliberare il bilancio entro i successivi dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali l'organo di controllo adotta i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Qualora l'organo regionale di controllo non provveda i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal prefetto.

4. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle fattispecie di cui ai commi 2 e 3.

## Articolo 2.

### *(Mutui per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto)*

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1987-90. Detti mutui non possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza.

3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; l'importo degli interessi delle rate di ammortamento concorre, comunque, alla determinazione del limite di indebitamento per ciascuno degli anni successivi a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

4. L'ammontare del mutuo di cui ai commi 1 e 2 non può essere superiore:

a) per le aziende di trasporto pubbliche, all'importo del disavanzo della gestione del trasporto locale quale risulta, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, dal bilancio consuntivo dell'azienda, debitamente approvato dall'ente proprietario;

b) per i servizi di trasporto in gestione diretta, alla risultanza in proposito evidenziata, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, nel conto consuntivo dell'ente locale debitamente approvato;

c) per le aziende costituite in forma di società per azioni, all'importo della quota a carico dell'ente locale della perdita risultante dal bilancio redatto e approvato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

5. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo è a carico dei bilanci degli enti locali.

6. L'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo di esercizio 1990 è subordinata all'adozione, entro il 30 giugno 1991, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano

di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996.

7. Il piano di risanamento deve tra l'altro contenere:

a) l'adeguamento, a decorrere dal primo anno del piano, dei proventi del traffico nelle misure stabilite ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151;

b) la ristrutturazione dei servizi e della rete con dimostrazione delle economie conseguibili;

c) il contenimento programmato delle spese di personale.

8. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su proposta conforme della commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, che per l'occasione è integrata con due rappresentanti del Ministero dei trasporti.

9. Gli enti locali iscriveranno nei propri bilanci i decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio durante il periodo di attuazione del piano di risanamento.

10. Alla copertura dei contributi di cui al comma 9 si provvede mediante la contrazione di mutui a carico degli enti locali.

11. La mancata osservanza da parte dell'azienda delle prescrizioni indicate dal piano costituisce grave pregiudizio agli interessi dell'azienda e dell'ente locale ed obbliga l'ente locale interessato ad attivare la procedura per la sostituzione della commissione amministratrice, o del consiglio di amministrazione in caso di società per azioni.

### Articolo 3.

#### *(Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali)*

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto.

2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati gli istituti di credito abilitati ad effettuare i finanziamenti di cui al comma 2 e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità.

### Articolo 4.

#### *(Disposizioni fiscali)*

1. Per l'anno 1991 i comuni possono deliberare le misure delle tariffe relative ai tributi comunali e delle variazioni dei limiti di reddito per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni entro il 31 dicembre 1990.

2. All'articolo 4, comma 5, della legge 14 giugno 1990, n. 158, le parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».

3. All'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, le parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».

#### Articolo 5.

*(Disposizioni sui mutui degli enti locali)*

1. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono soppresse.

2. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle di cui al decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269.

#### Articolo 6.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - SCOTTI - CARLI - FORMICA - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI